

Circolare del 28/07/2023 - Bando CCIAA Verona: "Voucher alle Micro Piccole e Medie Imprese per la Doppia Transizione: Digitale ed Ecologica – Anno 2023"

ALLEGATO: "SPESE AMMISSIBILI"

Tipologia di interventi

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ed ecologica ricompresi nel presente Regolamento dovranno riguardare almeno una delle seguenti tecnologie, inclusa pianificazione o progettazione dei relativi interventi:

- a) robotica avanzata e collaborativa;
- b) interfaccia uomo-macchina;
- c) manifattura additiva e stampa 3D;
- d) prototipazione rapida;
- e) internet delle cose e delle macchine;
- f) cloud, fog e quantum computing;
- g) cyber security e business continuity;
- h) big data e analytics;
- i) intelligenza artificiale;
- j) blockchain;
- k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
- m) integrazione verticale e orizzontale;
- n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- p) sistemi di e-commerce;
- q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
- r) connettività a Banda Ultralarga;
- s) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- t) sistemi fintech;
- u) sistemi EDI, electronic data interchange;
- v) geolocalizzazione;
- w) tecnologie per l'in-store customer experience;
- x) system integration applicata all'automazione dei processi;
- y) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
- z) programmi di digital marketing;
- aa) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
- bb) la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti;
- cc) sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per:

- a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più interventi tra quelli previsti;
- b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti previste;

In particolare, relativamente agli interventi lettere bb) e cc) di cui al precedente art. 3, sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza e formazione:

- a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- b) analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
- c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
- e) implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
- f) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
- g) studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- h) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
- i) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
- j) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa;
- k) attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy Manager per risorse interne, impiegate stabilmente all'interno dell'impresa.

Per i servizi di consulenza e formazione di cui al comma precedente, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- Energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Sono, in ogni caso, **esclusi gli investimenti**:

- effettuati in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione;
- in beni usati.

Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:

- a) trasporto, vitto e alloggio;
- b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali,

quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;

c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);

d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;

e) impianti di climatizzazione, di videosorveglianza, di rilevazione incendio e di sicurezza, lavori elettrici e idraulici, impianti riconducibili a interventi di innovazione tecnologica;

f) acquisto e noleggio di autoveicoli e automezzi, compresi i trattori agricoli;

g) arredi di ogni genere;

h) traffico telefonia fissa e mobile;

i) consulenza per gestione pratiche agevolazioni.

I fornitori dei soli percorsi formativi dovranno essere:

- soggetti accreditati dalle Regioni;
- Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR;
- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017;
- altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37.